



Circolare n. 36

Bronte, 30/09/2020

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
2° CIRCOLO - BRONTE (CT)  
Prot. 0003111 del 30/09/2020  
A-31 (Uscita)

**Al Sito Web**

**Ai Docenti**

**Scuola dell'infanzia e Primaria**

**Al Personale ATA**

**Al DSGA**

**Ai Genitori**

**Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.**

La vigilanza costituisce innanzitutto un **diritto per gli alunni**, il diritto alla tutela dell'integrità fisica. A tale diritto corrisponde un preciso dovere, che incombe sui genitori e sulla scuola.

Si riportano all'attenzione delle SSLL alcune indicazioni sull'obbligo di vigilanza degli alunni, che riveste carattere prioritario su ogni altra attività, e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Le SSLL, pertanto, sono tenute ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei Responsabili di plesso, al fine di evitare eventuali situazioni di danno o pericolo per gli alunni, causati da negligenze.

### **La responsabilità dei docenti**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dell'alunno alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile provvisto di specifica delega.

La responsabilità per la cosiddetta "*culpa in vigilando*" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).



## **Dovere di vigilanza dei Collaboratori Scolastici**

Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

## **Entrata e uscita degli alunni dalla scuola**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". È appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

### **Scuola dell'Infanzia**

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola, non è consentito l'accesso alle sezioni. All'uscita possono essere ritirati al portone, ove sono accompagnati dalle insegnanti; i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età; il modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la patria potestà, deve essere inoltrato via mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola [ctee04800c@istruzione.it](mailto:ctee04800c@istruzione.it) o, in alternativa, consegnato presso gli Uffici di Segreteria.
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico;



- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

### Scuola Primaria

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola. Non è consentito l'ingresso negli edifici delle scuole;
- gli alunni in ritardo rispetto all'orario stabilito per l'inizio delle lezioni devono essere accompagnati personalmente a scuola dai genitori, i quali sono tenuti a fornire motivata giustificazione del ritardo, sottoscrivendo l'apposito modulo;
- i genitori hanno l'obbligo di ritirare personalmente i propri figli all'uscita dalla scuola; in caso di impossibilità a prelevare i figli, compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età; il modulo di delega, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la patria potestà, deve essere inoltrato via mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola [ctee04800c@istruzione.it](mailto:ctee04800c@istruzione.it);
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni;
- Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto erogato dal Comune, saranno accompagnati da un collaboratore scolastico alla fermata dello scuolabus.



### **Vigilanza durante le attività didattiche**

**L'obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività didattiche, in qualsiasi spazio della scuola, incombe esclusivamente sui Docenti in servizio;** in caso di necessità di momentaneo allontanamento dalla classe, il Docente dovrà affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione. Durante il cambio di classe i collaboratori scolastici sono tenuti a recarsi sulla porta dell'aula interessata per vigilare sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante di turno; i Docenti sono, dunque, inviati a non stazionare nei corridoi durante il cambio dell'ora. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio, almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, non deve lasciare la classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva; eventuali frazioni orarie di servizio prestatato in eccedenza, sarà recuperato.

### **Vigilanza durante gli intervalli**

Gli intervalli fanno parte dell'attività didattica e non costituiscono interruzione degli obblighi di vigilanza. Durante gli intervalli i Docenti vigilano sull'intera classe; i Docenti avranno particolare cura nell'impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli alunni, ed eventuali spostamenti degli stessi da un piano all'altro o in altri luoghi dove possano sfuggire alla vigilanza dei Docenti. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli. Durante gli intervalli, i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici i quali avranno particolare cura nella vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite.

### **Uscita degli alunni dalla classe**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Nel caso la scrivente venga a conoscenza di tale eventualità, è obbligata a prendere i dovuti provvedimenti verso il docente per mancata vigilanza e sottrazione dal diritto allo studio. Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

### **Uscita anticipata degli alunni**

In caso di uscita anticipata degli alunni, solo per validi e giustificati motivi, i Collaboratori Scolastici provvederanno a far compilare al genitore l'apposito modello di richiesta di uscita anticipata, lo consegneranno al docente presente in classe, che vi apporrà la propria firma e lo conserverà in apposita cartolina e annoterà l'uscita sul registro. Gli alunni verranno accompagnati all'uscita e consegnati al genitore dal Collaboratore Scolastico.

**Per nessun motivo è consentito ai genitori di recarsi in classe a prelevare i propri figli.**

Le uscite anticipate possono essere autorizzate fino alle ore 13,30 per le classi a Tempo normale, fino alle ore 15,45 per le classi a Tempo pieno.

Oltre tali orari i Sigg. Genitori attenderanno il suono della campanella, al fine di non distogliere i Collaboratori dai compiti di vigilanza durante le operazioni di uscita.

**Uscita autonoma degli alunni (solo per alunni classi IV e V)**

Ai sensi dell'art. 19 bis del Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito nella Legge 172/2017, che detta disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, e come stabilito nel Regolamento dell'Istituzione scolastica, qualora il genitore sia assolutamente impossibilitato al ritiro del figlio, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, può rilasciare all'istituzione scolastica apposita autorizzazione all'uscita autonoma del proprio figlio al termine delle lezioni, **solo se frequentante la classe IV o V**, con la quale *esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza*. Il modulo di autorizzazione, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la patria potestà, deve essere inoltrato via mail all'indirizzo di posta elettronica della scuola [ctee04800c@istruzione.it](mailto:ctee04800c@istruzione.it) o, in alternativa, consegnato presso gli Uffici di Segreteria.

Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e devono essere scrupolosamente osservate, anche in relazione a tutte le misure di sicurezza e prevenzione anticontagio indicate nei protocolli, nell'integrazione al Regolamento di Istituto, nei Piani organizzativi di ciascun plesso.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri